

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”

DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale “Vittorio Chiusano” del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta, riunitosi in data 11 maggio 2009

rilevato

che il fondamentale principio di eguaglianza non debba restare mera affermazione formale ma debba trovare concreta attuazione, essendo lo Stato esplicitamente impegnato dall’art. 51 della Costituzione a porre in essere azioni positive perché detto principio sia sostanziale e dunque concretamente vissuto dagli uomini e dalle donne;

che la costituzione con l’art. 37 tutela la maternità, imponendo che le condizioni di lavoro della donna debbano consentire l’adempimento di questa essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione;

considerato

che la professione di avvocato si giova dell’apporto di donne e uomini che con eguale preparazione e con specificità proprie di ciascuno genere sono strumento per la tutela dei diritti di libertà dell’individuo in applicazione dell’art. 11 Cost.;

che quindi la professione di avvocato deve essere serenamente esercitata da persone di genere femminile, le quali non solo non possono essere discriminate per la loro scelta di divenire madri, ma debbono essere protette in modo che tale loro scelta non sia inconciliabile con l’attività difensiva;

che, a prescindere dall’effettivo stato di salute della donna avvocato, lo stato di gravidanza deve essere ritenuto legittimo impedimento con le modalità di ogni lavoratrice che fruisce per legge di una astensione obbligatoria per maternità non inferiore a due mesi antecedenti al presunto parto e a tre mesi successivi, avendo il legislatore ritenuto che vi sia in tali periodi assoluta incompatibilità con le prestazioni lavorative;

rilevato

che sono numerosi i provvedimenti di merito e di legittimità che non riconoscono la gravidanza e il puerperio come legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter comma 5 c.p.p. se non supportati da certificazione medica attestante lo stato di malattia o di pericolo;

che per contro non può ulteriormente tollerarsi che le colleghe in gravidanza debbano subire discriminazioni sia rispetto ai colleghi di genere maschile, sia rispetto a tutte le altre lavoratrici che, anche in ambito giudiziario, vedono ampiamente tutelato il loro diritto alla maternità anche oltre il limite minimo di complessivi 5 mesi;

che tale diritto è ampiamente riconosciuto anche alle donne magistrato, che pure svolgono una funzione determinante nel delicato equilibrio della regolare celebrazione dei processi;

ritiene

che gli ultimi due mesi di stato di gravidanza ed i primi tre mesi di puerperio debbano essere coperti da presunzione di assoluta impossibilità a svolgere anche la professione di avvocato e che detta condizione debba costituire legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter c. 5, a prescindere dall’effettivo stato di salute della donna avvocato;

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”

DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

che, quindi, ai fini della legittimità della richiesta di rinvio dell'udienza debba ritenersi sufficiente l'attestazione da parte del medico della data presunta del parto in conformità a quanto previsto dal dlgs 151/2001 per tutte le lavoratrici;

che tale interpretazione, conforme ai principi costituzionali, comporterebbe un periodo di rinvio non incompatibile con l'ordinata e tempestiva celebrazione dei processi;

condividendo

la delibera della Camera Penale di Trieste “Prof. Sergio Kostoris” del 7.4.09 e della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola” del 6.5.09

si impegna

a promuovere iniziative positivamente orientate alla sensibilizzazione dei capi degli Uffici per l'applicazione di una simile interpretazione costituzionalmente orientata ed alla formazione di protocolli per evitare difformità interpretative discriminatorie e spesso umilianti, non esitando a supportare le colleghe in eventuali denunce alla Corte Europea, laddove l'Italia continui a mantenere un orientamento contrario ai sopra indicati principi;

invita

l'Unione delle Camere Penali Italiane ad impegnarsi a proporre a livello legislativo norme che garantiscano alle avvocate l'esercizio della professione ed il contemporaneo diritto alla maternità, comunicando le proprie iniziative e le proprie determinazioni sia al Ministro per le Pari Opportunità che al Ministro della Giustizia;

invia

la comunicazione della propria delibera al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, al Presidente del Tribunale di Torino, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al Ministro per le Pari Opportunità, al Ministro della Giustizia, alle altre Camere territoriali e all'Unione delle Camere Penali.

visto

il Protocollo di Intesa firmato in data 29 gennaio 2009 tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Forense;

invia

detta delibera al Consiglio Nazionale Forense affinché promuova effettivamente azioni positive per favorire le pari opportunità nella professione forense e in particolare nello svolgimento della professione legale.

Torino, 20 maggio 2009

Il Segretario
Luca Dalla Torre

Il Presidente
Luigi Chiappero